

STATUTO

INTEGRO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA MEZZANINA 12/B

Numero REA: PI - 196461

Codice fiscale: 02295700500

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

L'assemblea all'unanimità degli intervenuti dopo adeguata discussione,

DELIBERA

- in conformità della proposta del presidente, sia la modifica dello scopo mutualistico che dell'oggetto sociale, con conseguente completa riformulazione dello statuto sociale.

Il testo del nuovo statuto composto di 38 (trentotto) articoli come appena modificato si allega al presente atto sotto la **"A"** previa lettura datane da me Notaio alla comparsa in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare la presente Assemblea viene sciolta e sono le ore diciassette.

Le spese del presente atto sono a carico della Cooperativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate di un sol foglio fin qui.

Di esso ho dato lettura alla Costituita in assemblea che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio e sono le ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: Paola Paolini, Agata Capo Notaio

Allegato "A" al Repertorio n.12304

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ed avente la seguente denominazione:

"INTEGRO SOCIETA' COOPERATIVA"

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società ha sede legale nel **Comune di Pisa**.

Le modifiche dell'indirizzo nell'ambito del Comune non costituiscono modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché,

in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalle leggi in materia.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci di inserirsi nel mondo del lavoro, nei settori di cui all'articolo 7 (sette).

La cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, ed alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- studio di fattibilità, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica con utilizzo di fonti rinnovabili;
- opere di sistemazione ambientale e risanamento degli alvei fluviali;
- opere di sistemazione a verde ed arredo urbano;
- recupero di edifici con valore ambientale e culturale e/o riconversione degli stessi con destinazione a unità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- opere idrauliche, edili ed accessorie per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - vendita e/o cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- attività di promozione per accordi con enti, istituti italiani e stranieri per la costituzione di società, consorzi e associazioni previsti dalle leggi vigenti;

- | | |
|---|--|
| - servizi attinenti all'innovazione tecnologica di società ed enti; | |
| - fornitura e/o installazione di impianti di co-generazione e tri-generazione;
- realizzazione di impianti di produzione di "biofuel" (combustibile proveniente da "biomassa");
- studio e realizzazione di prototipi di apparecchiature per la conversione dell'energia proveniente da fonti rinnovabili in genere;
- raccolta e/o conferimento di "biomasse";
- studio di fattibilità e realizzazione di impianti per l'utilizzo dell'energia geotermica;
- audit (controllo e verifica) energetico di siti ed edifici, del loro impiego e della tipologia di impianti presenti;
- misurazione, calcolo, verifica e certificazione del possibile risparmio energetico e della riduzione di emissioni ritenute ad effetto serra e delle loro conseguenze economiche;
- studio ed attuazione di progetti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica di siti ed edifici, a qualsiasi uso adibiti e a ridurre il consumo di energia primaria a parità di servizi finali, quali ristrutturazioni energetiche ed edilizie, impiego di tecnologie, nonché installazione, sostituzione, modifica, gestione e manutenzione di impianti volti al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni ritenute ad effetto serra e all'ottimizzazione dell'uso dell'energia, ivi compresi quelli che producono energia da fonti rinnovabili; - realizzazione operativa di impianti e sistemi di gestione energetica, loro gestione dal punto di vista amministrativo, operativo ed economico e management finanziario di investimento;
- attività commerciali di sistemi tecnologici per la produzione e distribuzione di energia elettrica o termica, nonché di biomasse impiegate per scopi energetici;
- gestione di isole ecologiche per conto di enti pubblici o privati per la raccolta di materiali di scarto, specificatamente biomasse;
- offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nel settore energetico, in particolare nel campo del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- edilizia in genere compresa attività di general contractor ;
- acquisto, locazione, vendita d immobili civili, commerciali, industriali ed agricoli.
--- attività di pulizia e di raccolta rifiuti:
- l'attività di imprese di pulizie in genere;
- la progettazione, la gestione e l'erogazione dei servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione, di diserbi e di altre lavorazioni affini da effettuarsi presso qualsiasi tipo di bene immobile, struttura e/o area, quali quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, sociale e religioso, sia privati che pubblici, come, ad esempio, uffici, industrie, magazzini, strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali, asili ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari di ricerca e di formazione, gli alberghi, i convitti, le caserme, eccetera;
- la gestione di servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assistenza, di controllo e di custodia di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato, quali ad esempio: mezzi di trasporto, autobus, carrozze ferroviarie, aeromobili, natanti, eccetera;
- la gestione di servizi di spazzamento e di pulizia, sia manuale che con mezzi meccanici, di strade, di parcheggi, di aree urbane ed extraurbane e di ogni altro intervento connesso, di attività preliminare e/o complementare di ripristino ambientale e di igiene urbana, quali, a titolo esemplificativo, il lavaggio di cassonetti, la pulizia di canali e di fognature, la rimozione ed il trasporto di neve, | |

eccetera;

- la raccolta, il trattamento, la differenziazione, lo smaltimento, il riciclaggio e la commercializzazione di carta e di rifiuti di qualsiasi natura, nonché la raccolta ed il trasporto di rifiuti sanitari e speciali;

- la gestione dei servizi per il lavaggio di vetrerie e di provette da laboratorio, di pulizia e di sanificazione per attrezzature sanitarie in genere;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione d'impianti eolici e di sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale ed agricolo;

- la gestione in proprio o per conto terzi di impianti per il riciclaggio, di forni inceneritori termo-combustori, di discariche controllate o di aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e, infine, la gestione degli impianti per il trattamento di depurazione delle acque, nei quali sono compresi i servizi di spurgo e di manutenzione ordinaria o straordinaria;

-- attività di manutenzione del verde e degli arredi urbani:

- la progettazione, la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione di aree verdi attrezzate e non attrezzate, di arredi urbani, di parchi, di giardini, di orti botanici, di strade, di impianti sportivi, di aree di rispetto naturalistico, eccetera, sia pubblici che privati, nonché l'attività di scavo e di movimentazione terra;

- la cura di parchi naturali, tecnologici, ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, nonché la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;

- l'erogazione di servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, idraulica e forestale, la bonifica ed il miglioramento fondiario e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché l'acquisto e la gestione di immobili e/o di strutture per il recupero ed il ricovero nonché la produzione di flora e di fauna;

- la gestione di centri di raccolta e di custodia per animali;

- lo studio, la ricerca e lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale, anche in collaborazione con Università, aziende agricole, Enti pubblici preposti e con altri soggetti, sia pubblici che privati, nonché la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo e commerciale;

- la promozione, la progettazione e la gestione di servizi globali per la prevenzione e per la manutenzione programmata, tramite possibile convenzione con Enti pubblici o soggetti privati, volti alla prevenzione, e la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato, quali - a titolo esemplificativo - parchi, giardini, aree sportive, frutteti, vivai, giardini botanici, aree archeologiche, eccetera;

- la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di fiori, di piante, di prodotti di erboristeria e di prodotti agricoli e zootecnici realizzati dalla Cooperativa o da terze aziende.

-- La gestione e la manutenzione di attività turistiche, culturali, artistiche e per il tempo libero, quali - a titolo esemplificativo - case-vacanza, villaggi turistici, campeggi, ostelli della gioventù, agriturismo, alberghi, bed & breakfast e qualsiasi altra tipologia di struttura di accoglienza e di somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la gestione di stabilimenti balneari, la manutenzione di spiagge per conto di Enti pubblici e soggetti privati e la fornitura di servizi vari ai bagnanti, tra cui la gestione di bar, di tavole calde, di pizzerie, di ristoranti, di self-service, di sale da ballo, eccetera;

- la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, di pasticceria e di bevande, inclusi prodotti ed alimenti tipici, naturali,

biologici e fitoterapici; la somministrazione di prestazioni d'opera specializzate (quali, a titolo esemplificativo, quelle di cuoco, di cameriere, di addetto ai piani, di manutentore, di receptionist, di hostess, di guida turistica, di interprete, eccetera) presso impianti e strutture turistiche e congressuali;

- l'organizzazione di gite e di visite finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione del patrimonio artistico ed ambientale, l'erogazione di servizi di guida turistica e di accompagnamento, anche nell'ambito scolastico, e la gestione e la vendita, anche "on-line" e con qualsiasi mezzo, di prodotti tipici, di oggettistica e di souvenirs;
- la promozione di attività sportive, ricreative, ricettive, e turistiche, mediante la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo ed alberghieri; l'organizzazione di incontri, di manifestazioni, di spettacoli, di gite, di escursioni, eccetera;
- la progettazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi e di manifestazioni a carattere storico, culturale, turistico e musicale, nonché qualsiasi attività teatrale e dello spettacolo in genere;
- la manutenzione, la sorveglianza e la custodia di qualsiasi tipo di immobile, di area o di struttura, sia pubblica che privata, anche di interesse artistico, culturale, ambientale, e simili (musei, biblioteche, archivi, poli fieristici e congressuali, eccetera), ivi compresi i servizi di controllo accessi, di portierato, di guardiania non armata e di reception;

Sono escluse tutte le attività che richiedano requisiti non posseduti dalla società e, specificamente, quelle riservate a professionisti iscritti in Albi e simili, salvo diverse previsioni di legge che consentano anche a società di fornire dette prestazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà non nei confronti del pubblico, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi ed assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, imprese e simili aventi oggetto analogo affine o complementare al proprio.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV

Soci

Art. 8 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel rispetto dell'art. 2522 c.c., possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 9 - Concorrenza

E' fatto divieto ai soci di aderire ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art.10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto

nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3^a comma dell'articolo 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quanto previsto per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può rivestire la carica di amministratore o comunque di componente il Consiglio di Amministrazione.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11 (undici).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 (quindici).

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 (nove) senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, sottoscrivibili soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Patrimonio sociale - ristorni - bilancio e riparto degli utili

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli

eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.
Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal dì 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 23 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e

secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo

22 (ventidue);

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 24 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 25 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

Sezione I - Assemblea

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata, fax, e-mail, posta ordinaria o con altro mezzo idoneo.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, usare qualunque forma di pubblicità diretta a diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, compresa l'affissione presso la sede sociale.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni

assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 27 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 28 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 29 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute;

per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 13 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

Art. 30 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 31 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della

cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al presidente del consiglio, ed in caso di suo impedimento al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 34 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri

dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 35 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio competente territorialmente in base alla sede legale della cooperativa.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 38 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 20 (venti) rubricato "Patrimonio sociale" (contenente norme sul divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 21 (ventuno) rubricato "Esercizio sociale e bilancio ", 23 (ventitré) rubricato "Destinazione dell'utile" (contenente norme sull'approvazione bilancio e sulla destinazione dell'utile) e 36 (trentasei) rubricato "Devoluzione del patrimonio" (contenente norme sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Paola Paolini

----AGATA CAPO - NOTAIO - SIGILLO ----

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.